

Giovedì, 8 maggio 2025 - dalle 9:00 alle 13:30
Park Hotel Imperatore Adriano
Via G. Garibaldi 167 - Villanova di Guidonia

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Alcune tipologie di Enti del Terzo Settore e relativa disciplina fiscale

Ore 9:00 - Registrazione dei Partecipanti

Introduce e modera

DOTT. ALBERTO IRTI - Presidente Commissione ETS dell'ODCEC di Tivoli

Saluti Istituzionali

DOTT. FABRIZIO MANCINI - Presidente dell'ODCEC di Tivoli

Relatori e temi

MICHELE DE TAVONATTI - Dottore Commercialista - Revisore legale
Consigliere Nazionale con delega Enti del terzo settore, Politiche giovanili e di genere

**LA FIGURA DEL COMMERCIALISTA NELL'IMPRESA SOCIALE E
NEGLI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE**

ALBERTO IRTI - Dottore Commercialista - Revisore legale

LE COOPERATIVE SOCIALI

ANNAMARIA CARINI - Dottore Commercialista - Revisore legale

IL RENDICONTO E LA CONTABILITÀ DEGLI ETS E DELLE ASD

DANIELE CAMPOLI - Dottore Commercialista - Revisore legale

ONLUS CHE FARE? SOLUZIONI SUGGERITE

Ore 13:00 - Dibattito e conclusioni

In collaborazione con

SEAC

12 DICEMBRE 2024

Le Cooperative Sociali

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

la legge che disciplina le Cooperative Sociali e la LEGGE 8 novembre 1991 , n. 381, le regioni hanno poi emanato le norme di attuazione. A tal fine hanno istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e determinato le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));**
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 2

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 2

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 3

Obblighi e divieti

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 4

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

Art. 4

Persone svantaggiate

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. Soc.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Le cooperative sociali debbono sottostare alle norme generali sulle cooperative che non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Legge 391/1981 dettate dalla Legge n. 59/1992 e dal codice civile.

Ricordiamo le principali statuizioni:

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Legge n. 59/1992 - Art. 2

Relazione degli amministratori e dei sindaci

- 1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui all'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.**
- 2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.**

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Art. 2513 c.c.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio:

Le cooperative sociali a prescindere dai parametri previsti dall'art. 2513 sono a mutualità prevalente di diritto purchè rispettino quanto previsto dalla legge n. 391/1991. (art. 1, co. 1, lettera a) effettuino prestazioni socio-sanitarie-assistenziali vs soggetti svantaggiati, art. 1, co. 1, lettera b) occupino lavoratori svantaggiati in misura pari o superiore al terzo dei lavoratori normodotati)

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Art. 2528 c.c.

Gli amministratori forniscono nella nota integrativa le informazioni relative all'ammissione di nuovi soci rispetto all'anno precedente, la composizione della compagine societaria della Cooperativa ed eventuali variazioni rispetto l'anno precedente.

Si indicano i riferimenti allo statuto o ai regolamenti che disciplinano i requisiti e le procedure di ammissione a socio.

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Art. 2545 c.c.

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico anche in ossequio al disposto dalla legge 59/92. «Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.»

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Art. 2545 quater c.c.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (3%).

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma

Relatore: Alberto Irti



La disciplina delle Coop. in genere.

Art. 2545 quinquies c.c.

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Per le cooperative a mutualità prevalente vige il divieto di:

distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

remunerare gli strumenti finanziari dei soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Relatore: Alberto Irti



CTS per le Coop. Soc.

Art. 3 D.Lgs. N. 117/2017 - Struttura del RUNTS

1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni:
d) imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese;

Relatore: Alberto Irti



Norme tributarie del CTS per le Coop. Soc.

Art. 82 - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Agevolazioni per le Coop. Soc.:

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle cooperative sociali scontano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento

Relatore: Alberto Irti



Norme tributarie del CTS per le ODV

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

5-bis. prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri..

6. Gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali,, nonché delle attività (di religione o di culto), sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili

Relatore: Alberto Irti



Norme tributarie del CTS per le Coop. Soc.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 CTS) deduzione del 30% dall'imposta lorda fino a 30.000,00 euro, deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Relatore: Alberto Irti



Agevolazioni IRES/IRAP per le Coop. Soc.

Ai fini IRES:

le cooperative sociali ai sensi dell'art. 12 della L. 904/77, non tassano neppure parzialmente le somme destinate alle riserve indivisibili, siano esse legali che straordinarie, che facoltative.

(Riserva legale 30%, fondo mutualistico 3%, riserva indivisibile facoltativa 67%)

Relatore: Alberto Irti



Agevolazioni IRES/IRAP per le Coop. Soc.

Ai fini IRES:

per le cooperative sociali aventi i requisiti ex artt. 10 o 11 DPR 601/73:

I redditi conseguiti sono esenti se le retribuzioni ai soci che prestano opera con carattere di continuità non è inferiore al 50 per cento di tutti gli altri costi (tranne quelli per materie prime e sussidiarie). Se le retribuzioni sono inferiori al 50 per cento, ma non al 25 per cento degli altri costi, l'IRES è ridotta alla metà.

Nel modello redditi rigo RF50, colonna 10, indicano:

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
(righe RS 70-71-72 prospetto "Agevolazioni territoriali e settoriali").**

Relatore: Alberto Irti



Agevolazioni IRES/IRAP per le Coop. Soc.

COOPERATIVA SOC. A MUTUALITA' PREVALENTE						
<u>Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio</u>						
Esempio utile lordo (ante imposta IRES)			100000,00	al netto		93280,00
riserva legale (30%)			30000,00			27984,00
fondo mutualistico (3%)			3000,00			2798,40
soggetto ad imposizione (10% DELLA RIS LEG)			3000,00			2798,40
riserva indivisibile			64000,00			59699,20

Relatore: Alberto Irti



Agevolazioni IRES/IRAP per le Coop. Soc.

<i>Modello unico presunto</i>				<i>Modello unico effettivo</i>			
utile di bilancio			100000,00	93280,00			
elementi extracontabili EC			0,00	0,00			
var. aumento costi indeducibili			20000,00	20000,00			
var. aumento per IRES				6720,00			
var. aumento per IRAP			25000,00	25000,00			
var. diminuz. Riserva legale			30000,00	27984,00			
var. diminuz. Fondo mutual.			3000,00	2798,40			
var. diminuz. Riserva indivis.			64000,00	59699,20			
var. dim. per imp. sui redd. (97% di E34)				6518,40			
var. dim. per dpr 917_1986			20000,00	20000,00			
Reddito			28000,00	28000,00	0,00		
imponibile IRES stimato			28000,00	28000,00			
IRES da stanziare in bilancio (24%)			6720,00	6720,00			
utile al netto delle imposte stimate			93280,00				

Relatore: Alberto Irti



Agevolazioni IRES/IRAP per le Coop. Soc.

Ai fini IRAP:

- sotto l'aspetto della determinazione della base imponibile, è previsto che le cooperative sociali di tipo B possano portare in deduzione il costo del lavoro delle persone svantaggiate impiegate nel periodo d'imposta, oltre alle altre deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti passivi;
- sotto l'aspetto dell'aliquota applicata, le Regioni hanno facoltà di stabilire un'aliquota agevolata.

Relatore: Alberto Irti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Relatore: Alberto Irti

